

L'energia solare nella legge sulla pianificazione del territorio (LPT)

L'energia solare svolge un ruolo centrale nell'attuazione della Strategia energetica 2050. Gli obiettivi fissati per la produzione di calore ed elettricità da energie rinnovabili possono essere in buona parte raggiunti grazie agli impianti solari installati sui tetti e sulle facciate. Oggi nella maggior parte dei casi per gli impianti sui tetti è sufficiente una notifica, al posto di un'autorizzazione edilizia.

LPT e OPT regolamentano in primo luogo quali impianti solari possono essere installati senza bisogno di un'autorizzazione edilizia. Per gli impianti adattati a sufficienza serve per la maggior parte degli edifici soltanto una procedura di notifica, a condizione che vengano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 32a cpv. 1 e 1^{bis} dell'OPT.

Per tutti gli altri casi o se, per esempio, gli impianti solari dovessero essere realizzati su monumenti culturali o naturali di importanza cantonale o nazionale o in zone dichiarate meritevoli di protezione, è necessaria un'autorizzazione edilizia. In questo ambito, gli impianti solari non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

Comunque sia, gli interessi legati all'uso dell'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici, ossia le prescrizioni relative all'aspetto esterno non devono impedire o limitare un tale sfruttamento. Pertanto, per rifiutare l'autorizzazione edilizia servono motivi validi.


📌 A livello federale sono l'**articolo 18a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)** e gli **articoli 32a e 32b dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)** a disciplinare se sia necessaria una procedura di notifica o un'autorizzazione edilizia per impianti solari. A titolo complementare può essere determinante anche il diritto cantonale o comunale.



Queste norme rappresentano un chiaro segnale a favore di un maggiore sfruttamento dell'energia solare.


Per gli impianti solari sui tetti è sufficiente una procedura di notifica, se l'impianto soddisfa i seguenti requisiti (art. 32a cpv. 1 OPT):

- ✓ viene realizzato in zone edificabili o agricole
- ✓ sporge ortogonalmente al massimo di 20 cm dalla superficie del tetto (1)
- ✓ visto dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto (2)
- ✓ in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione (3)
- ✓ le varie parti sono disposte in modo compatto (sono ammessi spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o una disposizione sfalsata) (4)




Per gli impianti solari su tetto piano è sufficiente una procedura di notifica se l'impianto soddisfa i seguenti requisiti (art. 32a cpv. 1^{bis} OPT):

- ✓ Non sporge dal bordo superiore del tetto per più di un metro (1b)
- ✓ È sufficientemente lontano dal bordo del tetto in modo che non possa essere visto dal basso con un angolo di 45 gradi. (2b)
- ✓ in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione. (3b)




In quali casi le leggi edilizie cantonali permettono di estendere la procedura di notifica?

- ✓ Impianti in determinati tipi di zona edificabile, meno sensibili dal punto di vista estetico, p. es. in zone industriali, artigianali o di lavoro (o in zone residenziali o residenziali/artigianali, dove non sia richiesto uno schema di sviluppo uniforme).
- ✓ Impianti su facciate, tetti piani con una sopraelevazione dei moduli superiore a 100 cm, senza una superficie compatta ecc.




In quali casi è solitamente necessaria una procedura di autorizzazione?

- ✓ Se non sono soddisfatti i requisiti posti dall'articolo 32a OPT.
- ✓ Se l'impianto solare è progettato sopra o all'interno di monumenti culturali o naturali di importanza cantonale o nazionale o in tipi ben definiti di zone da proteggere. In questo contesto, un certo effetto pregiudizievole sul monumento o sull'insediamento è accettabile.





Quando un impianto è considerato a bassa riflessione?

- ✓ Gli impianti solari non devono causare immissioni luminose o riflessioni eccessive nell'ambiente circostante. Il rischio di abbagliamento deve essere sommariamente valutato dal progettista prima della realizzazione dell'impianto.
- ✓ Si dovrebbero utilizzare moduli/collettori idonei (oggi la maggior parte ha già un basso grado di riflessione).
- ✓ L'impianto solare dovrebbe essere orientato sul tetto in modo tale da evitare il più possibile l'abbagliamento.




Cosa possono fare comuni e cantoni per facilitare la costruzione di impianti solari?

- ✓ Semplificazione: processi elettronici semplici, nell'ambito dei quali si devono presentare solo i documenti necessari
- ✓ Velocizzazione: scadenze più brevi possibili per le procedure
- ✓ Proporzionalità: la procedura di annuncio dovrebbe contenere solo requisiti rilevanti dal punto di vista della pianificazione territoriale. I documenti che devono essere presentati ad altre autorità non devono essere chiesti nuovamente.
- ✓ Uniformazione: le procedure dovrebbero essere standardizzate il più possibile in tutta la Svizzera.
- ✓ Estensione: i cantoni devono sfruttare al massimo le possibilità di estendere la procedura di annuncio.



Il quadro riassuntivo sottostante mostra quando una procedura di annuncio è sufficiente e quando occorre invece un'autorizzazione edilizia.



Nella guida troverete risposta alle seguenti domande:

- ? Quali sono gli accertamenti da fare prima di costruire un impianto solare? Esiste una check list? → Capitolo 4
- ? Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché non sia necessaria un'autorizzazione edilizia? Ci sono esempi concreti? → Capitolo 6
- ? Quando è necessaria la procedura di autorizzazione edilizia? Ci sono esempi concreti? → Capitolo 7
- ? L'impianto solare deve avere un basso grado di riflessione. Cosa significa? Come si può limitare l'effetto abbagliante? → Capitolo 8 e allegato 1
- ? Come si presenta un modulo di notifica? Quali documenti si intendono come «documentazione necessaria»? → Allegato 2
- ? Ci sono esempi concreti dalla prassi del Tribunale federale e dalla giurisprudenza cantonale in merito all'articolo 18a LPT? → Allegati 3 e 4
- ? Com'è la situazione nel mio Cantone? → Allegato 5



Al di fuori dei beni da proteggere, nella ponderazione degli interessi quelli relativi allo sfruttamento dell'energia solare prevalgono di principio sugli aspetti estetici.

Maggiori informazioni sull'energia solare sono reperibili sul sito www.svizzeraenergia.ch/edifici/impianti-solari

Dal 1° luglio 2022, gli impianti solari al di fuori delle zone edificabili possono, a determinate condizioni, essere in particolare d'ubicazione vincolata (art. 32c OPT). Contattare l'autorità edilizia locale.



Tutti i dettagli sono contenuti nella «**Guida pratica per la procedura di notifica o autorizzazione di impianti solari**». Il codice QR consente di consultare direttamente il documento.

SvizzeraEnergia
Ufficio federale dell'energia UFE
Pulverstrasse 13
CH-3063 Ittigen
Indirizzo postale: CH-3003 Berna

Infoline 0848 444 444
infoline.svizzeraenergia.ch

svizzeraenergia.ch
energieschweiz@bfe.admin.ch
twitter.com/energieschweiz